



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 7 del 09/02/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2.

IL SINDACO

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato sulla GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14.01.2021 che proroga al 30 Aprile 2021 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020 n.35, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Per le motivazione espresse, fermo restando l'obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 14 gennaio 2021,

ORDINA

1) In analogia con quanto sancito dal legislatore all'art. 1 punto 6 del DPCM 14 gennaio 2021, secondo cui:

"È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti"; al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e poter garantire un adeguato distanziamento interpersonale, per quanto riguarda le attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare inoltre il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere consentiti, ovvero massimo quattro posti per ogni tavolo, fatta eccezione per i conviventi;

Sul suolo pubblico concesso all'esercente è altresì vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano essi in attesa che si renda disponibile un tavolo;

Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle aree private esterne alle mura del pubblico esercizio sulle quali l'esercente è autorizzato a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2) per quanto non in contrasto col presente provvedimento continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze sindacali n. 3 del 18 gennaio 2021 e n. 6 del 7 febbraio 2021;

3) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74, e delle eventuali sanzioni aggiuntive disposte con ordinanze nn. 3 del 18 gennaio 2021, 6 del 7 febbraio 2021, e con il presente provvedimento;

4) La presente ordinanza assume efficacia immediata la cui scadenza è fissata il 5 marzo 2021; per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le prescrizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e, per quanto non contrastante con il presente provvedimento, le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 3 del 18 gennaio 2021 la cui scadenza è fissata il 5 marzo 2021 e n.6 del 7 febbraio 2021;

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione), tss29374@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n.1, Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari; protocollo.prefss@pec.interno.it;
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, ss0500000p@pec.gdf.it;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari:
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attività Produttive E.P; SEDE
- Settore Ambiente;SEDE

Sassari li 9 febbraio 2021

Il Sindaco
Gian Vittorio Campus